



# Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

**DETERMINAZIONE N. 282 DEL 15.09.2014**

## **IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA**

**Oggetto: Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.**

**Visto** il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*” ed in particolare l’art. 67-bis che, al comma 1, stabilisce che “*lo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*”;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

**Visto** il successivo comma 3 dell’articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l’Ufficio speciale per la città di L’Aquila è costituito dal Comune di L’Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L’Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio Speciale;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 6, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad assumere fino a 100 unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze della ricostruzione conseguenti al sisma del 6 aprile 2009;

**Visto** l’articolo 67-ter, comma 6, del citato decreto legge che prevede altresì che alla cessazione delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale è assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalità



connesse a calamità e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**Vista** l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali ed in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Titolare dell'Ufficio a tempo determinato e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, che stabilisce che il Titolare dell'Ufficio Speciale ha la responsabilità dell'Ufficio stesso, con funzioni di direzione, di coordinamento e di rappresentanza legale, nonché articola l'Ufficio Speciale in aree funzionali a capo delle quali può essere posto un Responsabile;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 , n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni." e in particolare il Titolo II rubricato "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance";

**Atteso** che ai sensi della normativa citata *"le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi"*, ed inoltre *"la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento"*;

**Atteso** inoltre che, sempre ai sensi della normativa citata, *"ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti"*;

**Rilevato** ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009, che le Amministrazioni Pubbliche ai fini della valutazione annuale della performance organizzativa e individuale, sono tenute ad adottare



con apposito provvedimento formale il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”;

**Considerato** che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa;

**Visto** lo schema di “Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila” (sub “A”) che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Ravvisata** l’urgenza di assumere il presente provvedimento in considerazione della necessità di dar corso in tempi celeri alla fase operativa;

**Ritenuto** pertanto approvare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila”, quale strumento utile e necessario al fine di consentire all’Ente di svolgere il proprio ruolo istituzionale in un’ottica di miglioramento continuo, tangibile e garantire ai cittadini e alla collettività la trasparenza dei risultati effettivamente conseguiti;

**Dato atto** che il Responsabile unico del procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni specificate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila”, (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare la massima diffusione e informazione del presente provvedimento mediante la relativa pubblicazione sul sito web dell’USRA.

L’Aquila, 15 settembre 2014

Il titolare dell’Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell’Aquila  
Paolo Arielli

